

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 13.01.2015 n. 4;

Materia: indennità ausiliaria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Angela SILVERI	Presidente f.f.
dott.ssa Daniela ACANFORA	Consigliere
dott.ssa Francesca PADULA	Consigliere
dott. Marco SMIROLDO	Consigliere
dott.ssa Valeria MOTZO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **26555** del registro di segreteria, proposto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, Servizio contenzioso, rappresentato e difeso dal Direttore della Divisione dott.ssa Carmela Lucia Rametta e con la stessa domiciliata in Roma, Viale dell'Esercito n.186;

CONTRO

Isig.ri **A. E., B. G., A. F., V. R., M. P., S. F., U. S., C.V.,V. L., N. A., N.A., S. M., C. P., D.C. L., A. M., A. E.,M. S., C. L., S. V.P., C. G., C. V., G. G., L. A, F. S. F. M., C. Q.**

T. O., B, L, F, V., R. A., C. M., G. G., N. C., C. F., S. A., F.M., M. E.; ai quali l'appello è stato tempestivamente notificato presso lo studio dei difensori in primo grado, Avv.ti Salvatore Coronas e Umberto Coronas, in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4;

AVVERSO

la sentenza n. 75/06 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, depositata il 23.1.2006.

Visti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del 13.11.2014 il relatore, Consigliere Valeria Motzo, la dott.ssa Stella Minetola per il Ministero della Difesa e l'Avv. Andrea Sgueglia delegato dell'Avv. Salvatore Coronas per gli appellati costituiti.

RITENUTO IN FATTO

Con l'odierno appello il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza della Sezione Giurisdizionale per le Marche n. 75 del 23.1.2006 con la quale è stato riconosciuto il diritto dei predetti appellati alla riliquidazione dell'indennità di ausiliaria nella misura pari all'80% della differenza tra il trattamento di quiescenza ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio nello stesso ruolo, comprensiva delle cc.dd. *indennità operative* di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 della L. n. 78/1983 percepite durante il periodo di servizio attivo (di imbarco per LUBRANI, di volo per TRIANI, di controllo dello spazio aereo per BASILE, VIOLA, MONTI, NUZZO A., SANTILLI, CAPASSO, DE CINTI, ANGELINI, SERAFINO, COTICA, CORVATTA, NUZZO C. e CARDINALI; di reparti di campagna per tutti gli altri). Oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme arretrate dovute.

Il Ministero appellante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della L. n. 212/1983, così come modificato dall'art. 6, comma 10, della L. n. 404/1990;
- 2) carenza, apparenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione.

In particolare, con il primo motivo di appello, il Ministero della Difesa ha eccepito che l'indennità di ausiliaria è un emolumento connesso con il particolare *status* del militare che durante il periodo di ausiliaria rimane comunque a disposizione dello Stato. Come contropartita il militare riceve una sorta d'indennizzo, appunto l'indennità di ausiliaria, fino a quando non sarà collocato definitivamente in pensione.

Con riferimento al calcolo della predetta indennità il Ministero della Difesa ha osservato che, ai sensi dell'art. 46 della L. n. 212/1983 e dell'art. 6, comma 2, della L. n. 404/1990, non devono essere considerate nel trattamento economico del pari grado le maggiorazioni dell'indennità operativa di base che costituiscono trattamento economico aggiuntivo, ovvero le cc.dd. *indennità operative* (di reparti di campagna, di imbarco, di volo, di controllo dello spazio aereo, di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 della L. n. 78/1983). Infatti, l'art. 6, comma 2, lettera b), punto 3, della L. n. 404/1990, quando, ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria, elenca gli emolumenti che non vanno considerati nel trattamento economico spettante al pari grado in servizio, espressamente menziona le *maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo*.

Tali *maggiorazioni* non sono altro che le cc.dd. *indennità operative* dal momento che le stesse, concepite quale compenso per i rischi, i disagi e le responsabilità connessi all'effettivo servizio prestato, sono corrisposte in termini di maggiorazione della c.d. *indennità operativa di base*.

Con il secondo motivo di appello il Ministero della Difesa ha, inoltre, evidenziato che il Giudice di primo grado, nel motivare la sua decisione, avrebbe richiamato un'altra questione, quella dell'inclusione dell'indennità militare nel computo dell'indennità di

ausiliaria, da lui ritenuta analoga ma in realtà non pertinente con l'oggetto del giudizio riguardante, invece, differente questione, ovvero la mancata inclusione delle cc.dd. *indennità operative* nel calcolo dell'indennità di ausiliaria.

In conclusione il Ministero della Difesa ha chiesto che la sentenza di primo grado sia annullata con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 27.11.2006 si sono costituiti i sig.ri **A.E., B. G., M. P., S. F., U. S., C. V., V. L., N. A., S. M., C. P., D.C. L., A. M., A. E., M. S., S. V.P., C. V., G. G., L. A. P., B. L., R. A., G.G.** che, con riguardo al primo motivo di appello, hanno evidenziato la correttezza della sentenza di primo grado e contestato la configurabilità delle cc.dd. *indennità operative* (di reparti di campagna, di imbarco, di volo, di controllo dello spazio aereo) quali *maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo* di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), punto 3, della L. n. 404/1990 ai fini dell'esclusione dal computo dell'indennità di ausiliaria.

Con riguardo al secondo motivo di gravame i predetti appellati hanno evidenziato la correttezza dell'iter logico seguito dal Giudice di primo grado che avrebbe richiamato la giurisprudenza formatasi sull'indennità militare al solo fine di escludere che la questione della pensionabilità delle cc.dd. *indennità operative* possa incidere sul meccanismo di calcolo dell'indennità di ausiliaria.

In conclusione i predetti appellati hanno chiesto che il gravame sia respinto e che la sentenza di primo grado sia confermata con rifusione delle spese di giudizio.

Con decreto presidenziale del 31 gennaio 2014 - da notificarsi agli appellati a cura dell'appellante entro il termine di 45 giorni prima dell'udienza - è stata fissata l'udienza del 13.11.2014.

Alla pubblica udienza del 13.11.2014 la dott.ssa Stella Minetola per il Ministero della Difesa, nel depositare gli atti attestanti le notifiche effettuate, ha evidenziato che, con

riguardo ad alcuni degli appellati non costituiti, il decreto di fissazione dell'odierna udienza non risulta essere stato tempestivamente notificato rendendosi, pertanto, necessario, limitatamente ai medesimi appellati, procedere alla fissazione di una nuova udienza; nel merito si è riportata alle argomentazioni esposte nel gravame. Per gli appellati costituiti, l'Avv. Andrea Sgueglia, delegato dell'Avv. Salvatore Coronas, si è riportato alle conclusioni della memoria di costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Si osserva, innanzitutto, in rito, che ai fini del rispetto dei termini a comparire, per *giorno della notificazione* del decreto di fissazione d'udienza, si deve intendere quello in cui si perfeziona il procedimento notificatorio nei confronti del destinatario dell'atto.

Considerato che, nel caso in esame, l'ultimo giorno utile per la notifica del decreto di fissazione d'udienza, da effettuarsi entro il termine di 45 giorni prima dell'udienza fissata per il 13 novembre 2014, era il 28 settembre 2014, non risulta tempestivamente notificato il decreto in questione nei riguardi di **tutti gli appellati non costituiti**.

Pertanto, con riferimento ai sig.ri **A. F., V. R., N. A.** (di cui è dubbia l'esistenza in vita), **C. L., C. G., T. O., F. V., C. M.** (di cui è dubbia l'esistenza in vita) **N. C., C. F., S. A., F. M., M.E., F. M., C. Q., F. S.**, occorre rinviare la trattazione a data fissa, ordinando alla parte appellante di notificare la presente sentenza-ordinanza, contenente la nuova fissazione d'udienza, in un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

2) Con riguardo, invece, ai

sig.ri **A. E., B. G., M. P., S. F., U. S., C. V., V. L., N. A., S. M., C. P., D.C.**

L., A. M., A. E., M. S., S. V. P., C. V., G. G., L. A. P., B. L., R. A., G.G., regolarmente costituitisi in giudizio ed intervenuti all'odierna udienza, il Collegio ritiene che si possa addivenire ad una pronuncia nel merito.

A tale proposito si deve evidenziare che le cc.dd. *indennità operative* sono direttamente collegate ai rischi e ai disagi che il militare in servizio deve sopportare a causa dell'effettivo servizio reso. Quando, invece, il militare si trova in *ausiliaria* non è più in servizio attivo e percepisce la specifica indennità proprio quale indennizzo per il possibile richiamo al servizio attivo. Questa particolare condizione è, pertanto, inconciliabile con la fruizione delle predette *indennità operative* considerato che i rischi e disagi di servizio che le giustificavano non sussistono più durante il *periodo in ausiliaria*.

Proprio per tale motivo il legislatore con l'art. 6, comma 2, lettera b), punto 3, della L. n. 404/1990 ha espressamente escluso che nel trattamento economico del pari grado, da prendere come base di calcolo per la determinazione dell'indennità di ausiliaria, possano essere ricomprese le *maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo*. Intendendosi per tali maggiorazioni proprio le indennità di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 della L. n. 78/1983. Dall'esame delle norme che le prevedono risulta evidente, infatti, che le predette indennità, connesse ai rischi e alle responsabilità insite nel servizio effettivamente prestato, sono corrisposte quali *maggiorazioni della c.d. indennità operativa di base*.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, con riguardo agli appellati costituiti, l'appello sia fondato e debba essere accolto.

Il Collegio ritiene, inoltre, che alcune incertezze giurisprudenziali sulla materia costituiscano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello,

ACCOGLIE

l'appello n. 26555 proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza n. 75/2006 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche nei riguardi dei sig.ri **A.E., B. G., M.P., S. F., U. S., C. V., V. L., N. , S.M., C. P., D.**

C.L., A. M., A. E., M. S., S. V.P., C.V., G.G., L. A, B. L., R. A., G.G. e, per l'effetto, dichiara che, ai fini del calcolo dell'indennità di ausiliaria, nel trattamento economico del pari grado non possono essere incluse le cc.dd. *indennità operative* effettivamente fruite durante il periodo di servizio attivo. Spese di giudizio compensate.

ORDINA

che la parte appellante provveda alla notificazione della presente sentenza-ordinanza ai sig.ri **A. F., V. R., N. A., C. L., C.G., T..O F. V., C. M., N. C., C. F., S. A., F. M., M. E .,F. M., C. Q., F. S.**, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua comunicazione.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 14 Luglio 2015, con abbreviazione dei termini a comparire in 45 giorni dall'udienza stessa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13-18 novembre 2014